

IVA

Aspetti Iva della mobilità elettrica

di Roberto Curcu

Convegno di aggiornamento - **EVENTO GRATUITO**

Novità del periodo estivo e Riforma fiscale

[Scopri di più](#)

Dopo anni che circolano nel nostro Paese le auto elettriche, è arrivato un primo tassello della **disciplina fiscale che è ad esse connesse**. Con sentenza n. C-288/22, la Corte di Giustizia Europea ha messo la parola fine alla diatriba che si era creata a livello comunitario, nel considerare la ricarica di una auto elettrica al pari di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Nello specifico, la giurisprudenza comunitaria ha statuito che **l'operazione composita comprendente la ricarica del veicolo** (ed alcuni servizi ad essi funzionali) **deve essere considerata una cessione di beni**, nella quale i servizi aggiuntivi assumono natura accessoria. Questa qualificazione ha un impatto per quanto riguarda **il luogo di imposizione** (che coincide con quello in cui è messo a disposizione il bene) e con **il momento di effettuazione** (che coincide proprio con la messa a disposizione del bene energia); ovviamente, in caso di **anticipata fatturazione** o di incasso anticipato del corrispettivo, l'operazione si considera effettuata al **momento di fatturazione** o al momento dell'incasso, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

La mobilità elettrica, tuttavia, presenta anche altre problematiche Iva. Ad esempio, **questa corrente elettrica, con che percentuale deve essere portata in detrazione?**

L'[articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972](#), limita **la detrazione al 40% nel caso di acquisto di "carburanti"**, ma anche alle **prestazioni di "impiego"** del veicolo non utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Tale norma, peraltro, dovrebbe essere l'attuazione della Decisione del Consiglio Europeo del 18.6.2007, con la quale il Governo italiano è stato autorizzato a **limitare forfettariamente la detrazione dell'Iva sui veicoli** anche per le spese relative *"al loro uso, compresi lubrificanti e carburante"*. In sostanza, il carburante è un **"di cui"** delle spese di uso del veicolo che subiscono la limitazione della detrazione del 40%; da ciò ricaverei che **anche la corrente è una spesa per l'uso del veicolo sulla quale potrebbe trovare applicazione la limitazione della detrazione al 40%**.

La detrazione dell'Iva però non è limitata per una serie di **"veicoli speciali"** (tra i quali sono compresi quelli di massa superiore ai 3500 kg) e – per interpretazione dell'Agenzia delle entrate – **quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali il datore di lavoro fattura**

al dipendente la quota di utilizzo privata. Ai sensi dell'[articolo 14, D.P.R. 633/1972](#), la base imponibile di questa quota privata deve essere determinata secondo criteri stabiliti con un decreto che è dal 2008 che si sta attendendo. Nel frattempo, si prendono a riferimento i **valori del fringe benefit** previsti ai fini delle imposte dirette, considerato che, dal 2008 ad oggi, una modifica di follia ecologista ha ritenuto di **tassare maggiormente** i dipendenti ai quali il datore di lavoro concede in uso promiscuo auto inquinanti (magari datate e di poco valore), rispetto alle costosissime nuove auto elettriche. Fatto sta che se il legislatore non rimuove questa follia incostituzionale, **per un'auto elettrica basta fatturare il 25% del valore della tariffa ACI sui 15.000 km, per poter detrarre il 100% dell'imposta.**

Una volta acquistata l'auto che (non inquinando) consuma elettricità, è necessario ricaricarla di elettricità (prodotta inquinando), **installando delle colonnine di ricarica.**

Circa **l'aliquota Iva da applicare per l'installazione delle colonnine di ricarica**, l'Agenzia delle entrate ([risposta interpello n. 218/2020](#)) ha precisato che **l'installazione delle sole colonnine di ricarica deve essere assoggettata ad Iva ordinaria**. Vien poi espresso il parere secondo cui **se le colonnine di ricarica sono installate insieme ad un impianto fotovoltaico, tutto il corrispettivo viene assoggettato all'aliquota Iva prevista per gli impianti fotovoltaici**, che è il 10% previsto per gli impianti di produzione e reti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica.

Una volta individuata l'aliquota Iva, resta il nodo della detrazione. **Con che percentuale si detrae la colonnina di ricarica installata per fornire auto con detrazione al 40%?**

A rigore di logica dovrebbe sempre essere effettuata con la stessa percentuale, posto che potrebbe essere definita comunque come una spesa sostenuta per "l'uso" del veicolo. **Ovviamente il problema si porrebbe se dalla stessa colonnina di ricarica si rifornissero sia auto ad uso promiscuo che veicoli con detraibilità totale.** Ad oggi, la risposta alla questione non esiste, così come non esiste risposta se la colonnina di ricarica viene installata nelle abitazioni dei dipendenti ai quali è stata concessa l'auto ad uso promiscuo. Sulle ricariche delle auto ad uso promiscuo effettuate dai dipendenti nelle proprie abitazioni, si segnala la [risposta a interpello n. 421/2023](#) (ancorché non avente ad oggetto l'Iva), secondo cui il **rimborso della corrente elettrica privata**, che il dipendente ha inserito nella batteria della macchina aziendale, **deve essere tassato**, nonostante già il dipendente sia tassato sullo stesso importo (in quanto il valore della corrente elettrica è **incluso nel fringe benefit** sul quale il dipendente già paga le tasse).

Ulteriore problema in ambito Iva individuato dallo scrivente, è quello degli **omaggi di corrente elettrica, ad esempio per concedere agli ospiti la possibilità di ricaricare il proprio veicolo** utilizzando, ad esempio, l'energia del proprio impianto fotovoltaico. Considerato che si stanno cedendo beni, e che gli stessi non formano in genere oggetto dell'attività propria dell'impresa, la disciplina è individuata dall'[articolo 2, D.P.R. 633/1972](#), che **esclude da Iva queste cessioni gratuite se il valore dei beni non è superiore a 50 euro**. L'[articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972](#), prevede, inoltre, che **se il valore dei beni ceduti gratuitamente come spesa di rappresentanza**

non supera la predetta cifra, l'Iva relativa resta detraibile. Lanciamo anche qui una domanda: come calcolare il limite dei 50 euro? Vale per ogni ricarica?

Ricordiamo, poi, che mentre sono destinatari delle spese di rappresentanza clienti, fornitori, amministratori pubblici, sindacalisti, ecc..., **non lo sono i lavoratori dipendenti**, gli amministratori, i soci ed i relativi familiari. In questo secondo caso, oltre a porsi un problema di tassazione dei redditi in natura in capo a tali soggetti, vi è il problema che – secondo l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria – **le spese sostenute per erogazioni gratuite ai dipendenti generano una indetraibilità mirata delle spese sostenute per effettuare la gratuità**. In sostanza, qualora non si addebiti al dipendente il costo della corrente regalata per ricaricare il proprio veicolo privato, si dovrebbe **calcolare un costo della corrente regalata**, e restituire l'Iva detratta. In ogni caso, che si fatturi la corrente elettrica regalata, o che si restituisca l'Iva detratta a monte, vi è il problema di individuare il costo di tale corrente. Fin che la stessa è stata acquistata, nessun problema, ma **come individuare il costo di produzione della corrente generata da un impianto fotovoltaico?** Tenendo ad esempio conto degli ammortamenti degli impianti fotovoltaici e delle colonnine di ricarica per kWh?

Si resta, al riguardo, in attesa di un intervento risolutore dell'Amministrazione finanziaria.